

DELIBERA N. 489/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ PRIMANTENNA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMANTENNA”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 BIS E 37, COMMA 1, DEL
D.LGS. 177/2005 E DELL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 8/2020 - PROC. 17/20/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1. e s.m.i. recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie*

derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con atto CONT. n. 8/2020, del 21 febbraio 2020 - notificato in data 24 febbraio 2020 - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Primantenna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primantenna*”, ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis e 37, comma 1, del D.lgs. 177/2005, e nell’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla Delibera 538/01/CSP, per la trasmissione nella settimana dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 del programma promozionale “*AUTOCCASIONI*” integrante fattispecie di comunicazione commerciale non immediatamente riconoscibile e non distinguibile dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica come prescritto dalla normativa vigente.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 8/2020, la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso le proprie memorie difensive del 12 marzo 2020 nelle quali ha precisato di essere produttrice del programma televisivo “*Autoccaseioni*” all’interno del quale è presente per tutta la durata dello stesso la dicitura “*Mess. Prom.*”. La società ha inoltre chiarito che “*dalle registrazioni del legal recorder, contenente l’archivio dei programmi trasmessi dalle emittenti, spesso la qualità di registrazione è molto scadente ed è difficile vedere la scritta “Mess. Prom” sui programmi “Autoccaseioni*”. Per tale motivo la società ha consegnato una chiavetta USB contenente un “*giorno tipo di registrazione dei programmi Autoccaseione trasmessi da Primantenna in data 26 novembre 2019 dalle ore 23:32 (registrati con qualità buona direttamente dal play out) e una chiavetta USB contenente la registrazione time laps dell’archivio programmi (con bassa qualità) al fine di permettere all’incaricato del monitoraggio di sovrapporre le registrazioni e poter verificare meglio la presenza della scritta Mess. Prom. sul programma autoccaseioni.*”. La società ha infine aggiunto di aver inserito dal 10 febbraio 2020 integralmente la scritta “*Messaggio Promozionale*”. Per quanto esposto, la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0220706 del 22/05/2020, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento a carico della società Primantenna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito

locale “*Primantenna*”. Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Piemonte in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36 bis e 37, comma 1, del D.lgs. 177/2005, e all’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla Delibera 538/01/CSP. Infatti, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Piemonte e della documentazione istruttoria versata in atti, si è verificata la circostanza secondo cui il messaggio promozionale in esame è stato adeguatamente segnalato dalla scritta “*Mess. Prom.*” posta in alto a sinistra dello schermo, immediatamente sotto la scritta “*AUTOCCASIONI*”. Seppur scarsamente leggibile, *prima facie*, in ragione della bassa qualità della registrazione e dello scarso contrasto della scritta su sfondo bianco, la scritta “*Mess.Prom.*” risulta presente. Si ritiene pertanto che il messaggio promozionale *de quo*, distinto dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica, come prescritto dalla normativa vigente, non appare integrare la fattispecie di pubblicità non riconoscibile e, conseguentemente, non risulta idoneo ad indurre in errore i telespettatori ai quali è rivolto, in relazione alla sua reale natura, promozionale e non meramente informativa.

RITENUTA, pertanto, l’insussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata osservanza da parte della società Primantenna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primantenna*” delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis e 37 comma 1, del D.lgs. 177/2005, e nell’art. 3, commi 1 e 2, dell’Allegato A) alla Delibera 538/01/CSP;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Primantenna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Primantenna", con sede in Rivoli (To), via Carlo Leone, 2/A per le motivazioni esposte.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone